

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 097 DEL 16 DICEMBRE 2014

OGGETTO: TRIBUTI – ABROGAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 17,00 nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti n. 24 consiglieri e assenti n. 08.

AZAQUI Fatima		MANFRINATO Anna	
BARRASSO Pietro	Assente	MARTON Gianluca	
BRESCIANI Riccardo		MENEGON Francesca	
BUSCAGLIA Antonella	Assente	MERLO Fabrizio	
COGOTTI Greta		MOSCAROLA Giacomo	
D'ANGELO Claudia	Assente	PARAGGIO Amedeo	
DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea		POSSEMATO Benito	
FARACI Giuseppe		RAISE Dorianò	Assente
FOGLIO BONDA Andrea		RAMELLA GAL Antonio	
FURIA Paolo		RASOLO Giuseppe	
GAGGINO Massimiliano	Assente	RINALDI Giovanni	
GALUPPI Paolo	Assente	RIZZO Paolo	
GENTILE Donato	Assente	ROBAZZA Paolo	Assente
IACOBELLI Cinzia		ROSSO Simone	
LEONE Sergio		SACCA' Antonio	
MAIO Federico		ZUCCOLO Alessandro	

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI.

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: PRESA, GAIDO, ZAGO, BARRESI, LA MALFA, SALIVOTTI.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il sig. Presidente apre il dibattito sull’argomento in oggetto.

Intervengono l’Assessore sig. Gaido e i Consiglieri sigg.ri: Delmastro delle Vedove, Rasolo, Moscarola, Rizzo, Leone, Rinaldi, Foglio Bonda.

Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)

Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede la possibilità per i Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, precisando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 4, comma 1, secondo cui i comuni capoluogo di provincia, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno, disponendo inoltre che il relativo gettito venga destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

Richiamata la propria deliberazione C.C. n. 14 del 21/02/2012, con la quale il Comune di Biella ha provveduto ad istituire per il proprio territorio l’imposta di soggiorno, così colite prevista dall’art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, approvando a tale scopo apposito regolamento di disciplina della nuova imposta così istituita;

Dato atto che il gettito dell’imposta di soggiorno ha prodotto i seguenti risultati dalla sua istituzione:

- anno 2014 (a tutt’oggi) € 86.689,50;
- anno 2013 € 95.144,86;
- anno 2012 € 96.489,00 su 9 mesi di attuazione;

Considerati i problemi applicativi derivanti dall’imposta di soggiorno e connessi, in particolare con:

- la mancata emanazione del regolamento previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, secondo cui avrebbe dovuto essere dettata la disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno, fatta salva la possibilità di procedere per i comuni con l’applicazione dell’imposta di soggiorno anche nel caso di mancata emanazione del regolamento nel termine indicato;

– in conseguenza di quanto sopra, la mancanza di maggiori indirizzi in merito all'applicazione del nuovo tributo comunale, ed in generale la scarsa disciplina normativa prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 richiamato, con riferimento, in particolare, alla possibile istituzione di sostituti o responsabili d'imposta, agli obblighi procedurali (dichiarazione, versamento, controlli), agli aspetti sanzionatori;

Considerato che in conseguenza di tali criticità viene addossata al regolamento comunale la previsione di fattispecie delicate, derivandole, laddove possibile, da altre norme tributarie vigenti;

Stanti le implicazioni, giuridiche e conseguentemente operative, che sorgono in considerazione di una norma puntuale di applicazione estremamente succinta, con particolare riferimento alla qualificazione ed agli obblighi in capo ai soggetti gestori delle strutture ricettive, come rilevato sia dal Giudice Amministrativo (TAR Veneto sent. 1165/2012 *“gli obblighi posti a carico dei gestori delle strutture ricettive non comportano assunzione dell'obbligo di pagamento in proprio dell'obbligazione tributaria, l'obbligo di versamento dell'imposta cui è tenuto il gestore della struttura ricettiva sussiste nel solo caso in cui le somme gli siano corrisposte da parte dell'ospite alloggiato, il gestore della struttura non assume dunque il ruolo di sostituto o di responsabile d'imposta ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”*) sia dalla Corte dei Conti (sezione regionale di controllo del Veneto, parere 19/2013, *“i gestori delle strutture ricettive, relativamente alla riscossione dell'imposta di soggiorno, possono essere considerati agenti contabili “di fatto”, stante che il maneggio e la custodia di denaro o di valori di pertinenza dell'erario pubblico, anche al di fuori di una legittima investitura, implica comunque l'assunzione della qualifica di agente contabile e l'assoggettamento alla relativa disciplina da parte di chi li svolge”*);

Posto che, aderendo al parere della magistratura contabile, il Comune di Biella ha ravvisato la qualifica di agente contabile in capo alle strutture ricettive del proprio territorio, adoperandosi affinché fossero ad esse note i conseguenti incombeni addossati, con resa obbligatoria del giudizio di conto, relativamente alle operazioni di incasso e successivo riversamento al Comune dell'imposta di soggiorno dovuta dai soggetti pernottanti, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 93 e 233 del decreto legislativo 18/08/2000;

Ritenuto che le procedure amministrative si siano rivelate piuttosto gravose, sia per gli uffici comunali sia per i soggetti gestori, in considerazione di un gettito d'imposta comunque limitato se commisurato alle altre entrate di natura tributaria;

Considerate inoltre le osservazioni più volte informalmente avanzate nel corso degli incontri con i singoli soggetti gestori, da cui si rileva una diffusa insofferenza per la suddetta imposizione tributaria, oltretutto non istituita in altri Comuni limitrofi del circondario, tenuto conto sia degli adempimenti ad essi addossati sia dell'impopolarità del prelievo tributario e delle negative ripercussioni sui movimenti turistici che, paradossalmente, il relativo gettito dovrebbe contribuire ad incrementare e finanziare;

Invitate e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive nella riunione del 17 novembre 2014;

Ravvisata la propria competenza in materia di adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Ritenuto quindi, per tutto quanto premesso, di abolire l'imposta di soggiorno a partire dall'anno d'imposta 2015, in considerazione delle ormai avviate procedure di riscossione e versamento in corso nonché dei vincoli di bilancio in essere per l'anno 2014;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000;

Con voti favorevoli n. 18 (Partito Democratico, Biella in Comune, I Love Biella), contrari n. 05 (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega Nord, Movimento 5 Stelle), astenuti n. 02 (Buongiorno Biella), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Azaoui, Gogotti, Moscarola

DELIBERA

di abolire l'imposta di soggiorno, approvata unitamente al relativo regolamento con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/02/2012, a decorrere dall'anno d'imposta 2015.
